

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO

DELL'ASSOCIAZIONE "DORI DELGROSSI"

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno 21 novembre 2022, alle ore 20.30, presso la sede sociale in VIMERCATE – VIA V. EMANUELE II 61, in recepimento dei rilievi effettuati sullo statuto del 2020 si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE DORI DELGROSSI ODV – Ente del Terzo settore per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo Statuto per adeguarlo a quanto richiesto dal RUNTS;

Il Presidente dell'Associazione sig.ra Valentina del Campo, dopo i convenevoli di rito verso i soci intervenuti, assume la Presidenza, quale nomina Segretario la sig.ra Silvia Gritti; gli stessi, constatata la regolarità della convocazione dichiarano la riunione validamente costituita.

Il presidente illustra brevemente all'assemblea i motivi che richiedono le modifiche allo Statuto per adeguarlo a quanto richiesto dal RUNTS.

L'assemblea quindi, a voti unanimi, delibera

1) Di modificare l'articolo 4 dello statuto al fine di adeguarlo alle prescrizioni del registro unico Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS) nel seguente nuovo testo:

"Art. 4) Lo scopo dell'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma primo e art. 5, comma primo lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; del D. Lgs nr. 117/2017, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è quello di favorire, sostenere e promuovere attività che abbiano per oggetto l'assistenza gratuita ad ammalati economicamente bisognosi non autonomi o disabili o handicappati direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati.-----

Obbiettivi precipi dell'associazione sono: -----

- Contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati; -----
- Permettere loro di vivere una vita dignitosa, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia;
- Aiutare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari; -----
- Propagandare e promuovere iniziative per gli scopi di cui in oggetto. -----

l'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali. -----

Per il perseguimento degli scopi sopra indicati, l'associazione potrà intraprendere e promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, come, in via puramente esemplificativa, indire e tenere riunioni di gruppo periodiche, effettuare studi, ricerche e proiezioni, favorire e promuovere stages didattici per personale infermieristico e medico, procedere alla stampa di pubblicazioni, dar vita a progetti a denominazione specifica nel campo istituzionale, sociale, accademico, ecc.-----"

2) Di modificare l'articolo 5 dello statuto al fine di adeguarlo alle prescrizioni del registro unico Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS) nel seguente nuovo testo:

"Art. 5) Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente

ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia. E' prevista la qualifica di socio onorario da attribuire, da parte dell'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, a quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa che sarà annualmente prefissata dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono versate entro 31 dicembre di ogni anno ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo."

3) Di modificare l'articolo 10 dello statuto al fine di adeguarlo alle prescrizioni del registro unico Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS) nel seguente nuovo testo:

"Art. 10) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante."

4) Di modificare l'articolo 14 dello statuto al fine di adeguarlo alle prescrizioni del registro unico Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS) nel seguente nuovo testo:

"Art. 14) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo formato da un numero dispari di membri da tre a sette, nominati dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili con la precisazione che, dopo il primo esercizio di tre anni e al fine di consentire la continuità della gestione, ogni anno si provvederà a sostituire, mediante elezione, un terzo dei consiglieri. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. -----

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; -----
- b) Predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza; --
- c) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; -----
- d) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; -----
- e) Procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di

Alle Entità - Direzione
Ufficio Territoriale

ammissione di ciascun socio; -----

f) Deliberare sull'adesione e partecipazione all'associazione di enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci."

5) Di modificare l'articolo 20 nel seguente nuovo testo:

"Art. 20) L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

L'Associazione detiene i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati o aderenti (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali (tenuto a cura dell'organo di riferimento).
4. Il registro dei Volontari. (tenuto a cura dell'organo di amministrazione)."

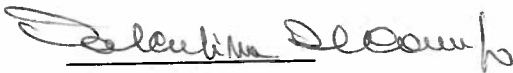
6) Di modificare l'articolo 21 nel seguente nuovo testo:

"Art. 21) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge."

A questo punto il presidente dichiara esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e chiude la presente assemblea che si scioglie alle ore 21.45.

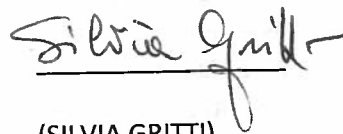
Si espone quindi il testo aggiornato dello statuto sociale che viene allegato a questo verbale come allegato "A".

IL PRESIDENTE



(VALENTINA DEL CAMPO)

IL SEGRETARIO



(SILVIA GRITTI)

Allegato A

STATUTO

Art. 1) E' costituita una associazione denominata: -----

ASSOCIAZIONE DORI DELGROSSI ODV - Ente del Terzo settore-----

L'Associazione si iscriverà al Registro Nazionale degli Enti del Terzo settore quando sarà reso operativo. ----

-L'associazione ha carattere volontario. -----

-i suoi soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente statuto. -----

Art. 2) L'associazione ha sede in Vimercate, via V. Emanuele II 61. -----

Sarà facoltà del consiglio direttivo di istituire sedi operative, uffici e rappresentanze in altre città italiane e straniera.-----

Art. 3) La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato. -----

Art. 4) Lo scopo dell'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma primo e art. 5, comma primo lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; del D. Lgs nr. 117/2017, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è quello di favorire, sostenere e promuovere attività che abbiano per oggetto l'assistenza gratuita ad ammalati economicamente bisognosi non autonomi o disabili o handicappati direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati.-----

Obbiettivi precipi dell'associazione sono: -----

- Contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati; -----
- Permettere loro di vivere una vita dignitosa, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia; -----
- Aiutare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari; -----
- Propagandare e promuovere iniziative per gli scopi di cui in oggetto. -----

l'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali. -----

Per il perseguimento degli scopi sopra indicati, l'associazione potrà intraprendere e promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, come, in via puramente esemplificativa, indire e tenere riunioni di gruppo periodiche, effettuare studi, ricerche e proiezioni, favorire e promuovere stages didattici per personale infermieristico e medico, procedere alla stampa di pubblicazioni, dar vita a progetti a denominazione specifica nel campo istituzionale, sociale, accademico, ecc."-----

Art. 5) Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.-----

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.-----

La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia. È prevista la qualifica di socio onorario da attribuire, da parte dell'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, a quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività.-----

Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.-----

Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa che sarà annualmente prefissata dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono versate entro 31 dicembre di ogni anno ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.-----

Art. 6) Fa parte dell'associazione chiunque abbia manifestato questo desiderio per iscritto e versato la quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo verifica il possesso da parte del nuovo iscritto dei requisiti di cui al precedente articolo 5. In mancanza di essi ne rifiuta l'ammissione. -----

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è stata presentata. -----
L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutaria. Gli aderenti devono fornire gratuitamente le proprie prestazioni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991 n. 266.-----

Art.7) La qualifica di associato si perde:-----

- a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; -----
- b) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e comunque sempre previa delibera dell'assemblea contro il cui deliberato è previsto ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica; -----
- c) Per delibera di esclusione dell'assemblea per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; -----
- d) Per mancato pagamento del contributo associativo annuale per oltre un anno. -----

L'associato che, per qualsiasi ragion cessa di far parte dell'associazione, non conserva alcun diritto. -----
Art.8) L'associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi attraverso le quote di iscrizione, i contributi associativi da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo ed i contributi volontari (lasciti, donazioni, liberalità) sia degli associati che di terzi. Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, beni mobili, beni immobili e da qualsiasi altro bene.-----

Art.9) L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed ogni associato ha diritto ad un voto. -----
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal consiglio direttivo mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima o sul bollettino dell'Associazione o sulla stampa locale.-----

Art. 10) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniquale volta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure

quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.-----

L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.-----

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.-----

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.-----

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.-----

Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.-----

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. -----

Art. 11) Possono intervenire all'assemblea tutti gli associati che abbiano effettuato il pagamento del contributo associativo nei 365 giorni precedenti la data dell'assemblea, nonché i soci onorari. -----

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio che non sia amministratore o revisore. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 5 (cinque). -----

Art. 12) L'assemblea ordinaria annuale degli associati si terrà entro il 30 aprile di ogni anno. -----

La stessa viene convocata dal consiglio direttivo con le modalità indicate nel precedente articolo 9 e sarà valida con le maggioranze previste dal precedente articolo 10. -----

L'assemblea ordinaria annuale avrà per oggetto la delibera dei programmi e dell'andamento dell'associazione, del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del bilancio di gestione e di ogni altro

argomento di carattere fondamentale riguardante gli scopi dell'associazione. -----

Art. 13) L'assemblea ordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo tutte le volte che lo stesso riterrà opportuno per la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. -----

L'assemblea straordinaria può essere convocata anche dietro richiesta di un numero di associati pari al minimo del dieci per cento degli stessi. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Art. 14) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo formato da un numero dispari di membri da tre a sette, nominati dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili con la precisazione che, dopo il primo esercizio di tre anni e al fine di consentire la continuità della gestione, ogni anno si provvederà a sostituire, mediante elezione, un terzo dei consiglieri. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. -----

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; -----
- b) Predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza; --
- c) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; -----
- d) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; -----
- e) Procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio; -----
- f) Deliberare sull'adesione e partecipazione all'associazione di enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. -----

Art. 15) Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente dell'associazione con avviso da spedire ai suoi componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ed in casi di urgenza anche mediante comunicazione telefonica ai consiglieri. -----

Art. 16) Il consiglio direttivo si ritiene regolarmente costituito qualora intervenga la maggioranza dei suoi componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del presidente conta doppio. -----

Art. 17) Per lo svolgimento delle sue funzioni il consiglio direttivo nomina un Segretario generale ed eventualmente un Tesoriere, i quali possono essere scelti sia tra i membri del consiglio direttivo che all'esterno. Il segretario generale ha le funzioni di delegato del consiglio direttivo ed è investito quindi dei poteri esecutivi per le deliberazioni prese dal consiglio direttivo stesso. Il Segretario generale ed il Tesoriere hanno la facoltà di aprire disgiuntamente conti correnti presso banche ed istituti di credito ed in genere compiere operazioni bancarie. -----

Il Tesoriere, se nominato, ed il Segretario generale durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. -----

Art. 18) Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo seno il Presidente ed il vice-Presidente ai quali spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio che di fronte ai terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, in via disgiunta tra loro. -----

Art. 19) La gestione dell'associazione è facoltativa, se non per obblighi di legge, sarà controllata da un collegio di revisori formato da 1 fino a tre membri. -----

I revisori durano in carica 3 (tre) esercizi e non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Essi possono essere riconfermati. -----

Art. 20) L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

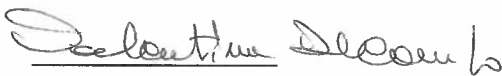
L'Associazione detiene i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati o aderenti (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali (tenuto a cura dell'organo di riferimento).
4. Il registro dei Volontari. (tenuto a cura dell'organo di amministrazione)."

Art. 21) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto ai sensi l'art. 9 del DLgs. 117/2017 e l'art. 45, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.-

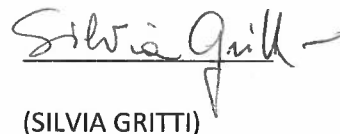
Art. 22) Per ogni eventuale norma non stabilita espressamente dai presenti patti, valgono le disposizioni del codice civile in materia. -----

IL PRESIDENTE



(VALENTINA DEL CAMPO)

IL SEGRETARIO



(SILVIA GRITTI)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale di Vimercate

Registrato addi al 22/04/2022

N° 2064 Serie 3

VERSATI € 650,15

Su delega del Direttore Provinciale
Antonella Frongia
IL FUNZIONARIO
Filippo Napoletano

